

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Taranto, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, con Sede nel Porto mercantile al Molo S. Cataldo - 74123 TARANTO, C.F. 90048270731 (in seguito denominata **Autorità**), in persona del _____ e legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, nominato

E

la _____ (in seguito denominata **Istituto Cassiere**), codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, (giusta procura speciale conferita dall'amministratore delegato e legale rappresentante dell'Istituto Cassiere _____ nato a _____ il _____, con atto a rogito del notaio _____ di _____ del _____, rep. n. _____);

Premesso che:

- lo schema della presente convenzione è stato deliberato dal Comitato Portuale/di gestione con delibera n. 11/17 del 19.06.2017 (art. 29 del Regolamento di amministrazione e contabilità);
- in data _____ si è conclusa la gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'Autorità
- è risultato aggiudicatario di tale gara l'Istituto Cassiere _____
- l'offerta dell'Istituto Cassiere forma parte integrante della presente convenzione e si intende come letteralmente trascritta nel presente atto, ancorché non allegata;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Autorità affida all'Istituto Cassiere il proprio servizio di cassa ed ogni altro servizio bancario ad esso concorrente.

L'Autorità è inserito nella Tabella A della Legge n. 720 del 29/10/1984 che disciplina la tesoreria unica. Il servizio deve pertanto uniformarsi a tale disciplina ed essere svolto in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione.

Il servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto la gestione delle operazioni di incasso e pagamento effettuate sulla base di ordinativi di entrata e di uscita (reversali e mandati), nonché ogni altra prestazione indicata nel Capitolato di gara.

L'esercizio finanziario dell'Autorità ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Istituto Cassiere svolgerà il Servizio affidato presso la filiale dell'Istituto cassiere in Taranto _____.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La durata del rapporto può essere estesa, in ogni caso, esclusivamente per il tempo strettamente necessario (e comunque non superiore a mesi sei) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'Autorità esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella presente convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Alla conclusione del rapporto contrattuale, l'Istituto Cassiere dovrà effettuare all'Istituto subentrante (o in mancanza all'Autorità direttamente) la consegna dei documenti, dei registri, degli stampati e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio. L'Autorità, per suo conto, provvederà a regolarizzare eventuali partite sospese prima della scadenza contrattuale, mediante adozione degli atti a ciò necessari.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il servizio di cassa viene svolto mediante operazioni di accredito e addebito di somme per conto dell'Autorità.

Lo svolgimento del servizio di cassa avverrà presso la filiale con sede in Taranto alla via _____.

Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole del protocollo OIL con collegamento diretto tra l'Ente e il Istituto cassiere

secondo quanto previsto dalle norme di legge, dalle circolari AgID e dell'ABI nonché dai provvedimenti della Banca d'Italia.

L'Istituto cassiere, ferma restando la normativa di riferimento, adeguerà il proprio sistema contabile a quello dell'Autorità per lo scambio dei dati informatici attinenti l'esecuzione del servizio (mandati ed reversali, firma digitale, ecc.)

ART. 4 - FIRME AUTORIZZATE

L'Autorità si impegna a comunicare preventivamente all'Istituto Cassiere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare le reversali di riscossione e gli ordinativi di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza, nomina o sostituzione, corredando le comunicazioni stesse delle copie dei provvedimenti degli Organi competenti di conferimento dei poteri di cui sopra. In relazione a tali comunicazioni, l'Istituto resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse.

ART. 5 - MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE

Nel corso del rapporto contrattuale, l'Autorità sarà legittimata a richiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio, a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari, senza ulteriori oneri a carico dell'Autorità. Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti di natura operativa ed organizzativa reciprocamente ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall'esperienza.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo annuo onnicomprensivo di qualsiasi spesa, onere e commissione, per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Istituto Cassiere è stabilito in Euro _____ (_____/00), oltre IVA, come da offerta dell'Istituto Cassiere aggiudicatario. Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, secondo le prescrizioni e gli standard procedurali, tecnici e qualitativi maggiormente elevati applicabili all'operazione.

L'Istituto Cassiere non potrà in nessun caso vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà disposto con cadenza trimestrale.

In ogni caso ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, all'importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ugualmente con cadenza trimestrale l'Autorità provvede al rimborso delle spese obbligatorie sostenute dall'Istituto Cassiere nella conduzione del servizio di cassa.

L'Istituto Cassiere, previo esperimento, da parte dell'Autorità, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni in ordine alla rispondenza ed adeguatezza dei servizi forniti agli standard normativi, tecnici, metodologici e qualitativi di riferimento e all'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte, può emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo.

L'Autorità, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Istituto Cassiere, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, provvederà al relativo pagamento.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi forniti), l'Autorità, salvo ogni altro rimedio, sospende il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Tutti i pagamenti sono effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Istituto e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Istituto è tenuto a comunicare alla Autorità, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Istituto Cassiere assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.

Ai fini dell'emissione delle fatture, l'Istituto Cassiere è tenuto ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it, utilizzando il codice IPA **UF041C** dell'Autorità (l'Autorità non è soggetta alla “scissione dei pagamenti”).

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto Cassiere deve eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dalla presente convenzione, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.

L'Istituto Cassiere dovrà tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele:

- il conto riassuntivo del movimento di cassa;
- il bollettario delle riscossioni;
- eventuali altre evidenze che si rendessero necessarie.

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, di regola mediante sistemi informatici secondo le modalità di protocollo OIL:

- il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento;
- ordinativi telematici ed eventualmente cartacei nei casi di motivata necessità ed urgenza; le reversali di incasso ed i mandati di pagamento una volta estinti vengono restituiti all'Autorità tramite flusso telematico e, ove cartacei, entro un mese successivo all'avvenuta estinzione; le quietanze di riscossione e di pagamento potranno essere consegnate anche su carta;
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati inevasi);
- eventuali altri documenti previsti dalla legge o concordati fra le parti.

L'Istituto Cassiere deve trasmettere all'Autorità, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese, il rendiconto delle operazioni effettivamente compiute nel mese precedente. Entro la fine del mese l'Istituto Cassiere deve trasmettere le reversali e i mandati con le relative quietanze del mese precedente.

L'Istituto Cassiere invia, inoltre, mensilmente l'estratto dei conti correnti bancari aperti, completo dei dati analitici identificativi di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate nel periodo considerato, completo delle relative valute. L'Autorità verifica gli estratti conti trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Fermi gli obblighi di conservazione previsti per legge e le previsioni sulla documentazione del rapporto contenute nella presente convenzione, l'Istituto Cassiere garantisce, per tutta la documentazione formata o ricevuta o trattata nel corso del relativo rapporto, il servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva, con le modalità previste dalla normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione. La conservazione deve avvenire per tutti gli ordinativi relativi al periodo di validità della convenzione. Ciascun documento deve essere conservato per almeno 10 anni (termine di conservazione). L'Istituto Cassiere garantisce la disponibilità di tale servizio fino al termine di conservazione previsto, anche oltre la durata della convenzione, consentendo all'Autorità l'estrazione, la riproduzione e la copia dei documenti conservati.

ART. 9 – TASSO D'INTERESSE ATTIVO E VALUTA

Sulle giacenze di cassa del conto corrente aperto a qualsiasi titolo per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, verrà applicato il tasso di interesse annuo attivo _____(risultante all'esito della procedura di gara), la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

La valuta attribuita alle operazioni di incasso, tramite reversale o partita pendente, sarà _____(risultante dall'esito della procedura di gara), mentre alle operazioni di pagamento, tramite mandato o partita pendente, verrà attribuita la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione del mandato, indipendentemente dalle modalità di estinzione.

ART. 10 – ESERCIZIO FINANZIARIO

La gestione finanziaria ha durata annuale, con inizio 1 gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno.

Dopo tale termine non potranno effettuarsi operazioni di incasso o di pagamento sul bilancio dell'esercizio precedente.

Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, l'Istituto Cassiere restituirà – mediante flusso telematico – per l'annullamento all'Autorità le reversali e gli ordinativi di pagamento inestinti emessi nell'esercizio di chiusura; detti documenti saranno accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una, firmata per ricevuta, sarà restituita dall'Autorità all'Istituto Cassiere.

ART. 11 – RISCOSSIONI

Le entrate saranno rimosse in base ad ordinativi di incasso (reversali) rilasciati dall'Autorità, numerati progressivamente e firmati digitalmente dalle persone legittimate.

L'Istituto Cassiere sarà tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo o causa e con qualsiasi modalità, a favore dell'Autorità contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno comunicati all'Autorità che emetterà, tempestivamente, le relative reversali.

Su richiesta dell'Autorità, l'Istituto Cassiere fornirà, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita.

Per tutte le reversali l'Istituto Cassiere applicherà la valuta ____ (dichiarata in sede di gara). Le reversali di incasso non estinte alla data del 31 dicembre saranno restituite all'Autorità per l'annullamento.

ART. 12 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, questi ultimi corredati di prospetto riepilogativo di supporto informatico con specifica indicazione dei singoli beneficiari (a titolo esemplificativo: pagamento di emolumenti al personale e/o gettoni di presenza e/o indennità e/o compensi a terzi), emessi dall'Autorità e firmati digitalmente dalle persone autorizzate.

Gli ordinativi di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, saranno estinti con una delle seguenti modalità:

- accreditalimento in conto corrente postale o bancario, intestato al creditore;
- vaglia postale o telegrafico, la cui ricevuta di versamento rilasciata all'ufficio postale dovrà essere consegnata all'Autorità in restituzione;
- commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
- incasso diretta presso l'Istituto Cassiere, con indicazione da parte del legale rappresentante della società della persona legittimata a rilasciare quietanza liberatoria;
- girofondi di tesoreria ove previsto dalle norme.

Su richiesta dell'Autorità l'Istituto Cassiere dovrà attivare i seguenti strumenti evoluti di pagamento/incasso, nei tempi e modalità concordati:

- F24 Enti Pubblici;
- F23
- MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale;
- SEPA Direct Debit;
- RIBA (ricevuta bancaria) e incasso domiciliato;
- Bollettino Bancario FRECCIA.

La quietanza del creditore dovrà essere restituita con l'indicazione del relativo mandato.

L'Istituto Cassiere non dovrà dar corso al pagamento di mandati che risultano irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al successivo art.13.

L'Istituto Cassiere, su conforme richiesta dell'Autorità, dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo o da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo di pagamento, che verrà emesso entro 10 (dieci) giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione e comunque non oltre il mese successivo a quello in corso. L'Istituto Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Autorità sull'ordinativo di pagamento.

L'importo da riconoscere al creditore deve essere pari all'importo del mandato, eventuali spese obbligatorie sostenute dalla Banca saranno rimborsate dall'Autorità.

Gli ordinativi di pagamento saranno eseguiti di norma entro _____ (nei termini indicati nell'offerta).

L'Istituto Cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dall'Autorità e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la data di esigibilità.

L'estinzione dei mandati ha luogo con assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Autorità sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

L'Autorità si impegna a non presentare all'Istituto Cassiere ordinativi di pagamento oltre la data indicata nella circolare di "chiusura delle contabilità", diramata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e precisamente nella Sezione Spese – Termini di emissione dei titoli di spesa – Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, come riportato nel campo "data di esigibilità".

Gli ordinativi di pagamento non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Autorità per l'annullamento.

L'Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto dell'Autorità fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato all'Autorità per consentire l'adozione di conseguenti provvedimenti.

Il termine massimo di esecuzione degli ordinativi di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Autorità e per tutti gli altri, è il seguente (quanto proposto in sede di gara).

ART. 13 - TRASMISSIONE E GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI

Gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso saranno trasmessi dall'Autorità all'Istituto Cassiere raggruppati per distinta telematica, numerata progressivamente, accettata e presa in carico dall'Istituto Cassiere con flusso telematico di ritorno.

L'Istituto Cassiere, salvo diversi accordi, restituirà gli ordinativi telematici, tramite flusso di ritorno attestante l'avvenuta estinzione entro tre giorni lavorativi dall'estinzione.

La trasmissione degli ordinativi in maniera non conforme a quanto indicato comporta l'obbligo di annullo del flusso.

ART. 14 – REQUISITI DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI

Gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso dovranno contenere i seguenti dati:

- l'intestazione dell'Autorità;
- il numero progressivo;
- l'esercizio finanziario a cui si riferiscono nonché la specificazione della gestione – di competenza o dei residui – cui la spesa/entrata si riferisce;
- il nome e cognome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita IVA del creditore;
- la causale del pagamento/incasso;
- l'importo in lettere e in cifre;
- le modalità di estinzione del titolo;
- la data di emissione;
- il codice CIG ove previsto;
- il codice CUP ove previsto;
- la data di esigibilità ove necessario.

ART. 15 – PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO

Su richiesta dell’Autorità, l’Istituto Cassiere procederà al rilascio, senza oneri per l’Autorità, di massimo cinque carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolato da apposito contratto.

A tal fine l’Autorità trasmetterà all’Istituto Cassiere il provvedimento con il quale verranno individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carte di credito e stabiliti i limiti di utilizzo.

L’Autorità provvederà ad emettere gli ordinativi di pagamento a copertura delle spese, successivamente al ricevimento, da parte del gestore delle carte di credito, dell’estratto conto mensile.

L’Istituto Cassiere provvederà a registrare l’operazione sul conto corrente dell’Autorità.

ART. 16 – ANTICIPAZIONI DI CASSA

L’Istituto Cassiere, in caso di mancata disponibilità di fondi presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, renderà disponibile un’anticipazione corrispondente a due dodicesimi delle entrate proprie accertate afferenti la U.P.B. (Unità Previsionale di Base) 1.2 “Entrate diverse” riferite all’ultimo bilancio consuntivo.

L’Istituto Cassiere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate nonché degli interessi maturati secondo il tasso ____ (offerto in sede di gara).

Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo dell’anticipazione, e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata l’operazione.

Gli interessi sulle anticipazioni sono calcolati per il periodo e per l’ammontare di effettivo utilizzo delle somme, al tasso offerto in sede di gara.

In caso di cessazione del servizio, l’Autorità si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dall’Istituto cassiere, anche con scadenza predeterminata.

ART. 17 – EROGAZIONE MUTUI

Su richiesta dell’Autorità, l’Istituto Cassiere concederà un mutuo finalizzato all’attività istituzionale dell’Ente, applicando il tasso ____ (offerto in sede di gara).

ART. 18 - AMMINISTRAZIONE TITOLI DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

L’Istituto Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Autorità gratuitamente. Alle stesse condizioni, saranno altresì custoditi ed amministrati i valori e i titoli depositati da terzi per cauzione a favore dell’Autorità con l’obbligo per l’Istituto Cassiere di non procedere alla restituzione degli stessi, senza regolari ordini dell’Autorità comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

ART. 19 – CONTROLLI

L’Autorità si riserva il diritto di procedere a verifiche sull’attività di cassa svolta dall’Istituto Cassiere, previa comunicazione scritta.

ART. 20 - IMPOSTA DI BOLLO

Per l’imposta di bollo per quietanza, l’Istituto Cassiere si atterrà alle indicazioni che saranno annotate sui mandati e sugli ordinativi di incasso, in difetto l’Istituto Cassiere si atterrà alle norme vigenti.

ART. 21 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura del servizio, non è consentito il ricorso al subappalto.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO

Durante l’esecuzione del servizio l’Istituto Cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’Autorità in conseguenza dell’espletamento del servizio stesso. L’Istituto Cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose.

L’Istituto Cassiere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti citati nonché a quelli che saranno successivamente emanati.

Per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché per gli eventuali danni causati all’Autorità, alle Istituzioni o a terzi, l’Istituto Cassiere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni per l'eventuale, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni stesse, l'Istituto Cassiere costituisce ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 apposita cauzione o fideiussione secondo quanto precisato nell'art. ___ del Disciplinare di gara.

ART. 23 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Autorità è tenuta a segnalare tempestivamente al "Istituto cassiere" gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal Segretario Generale o dal Dirigente della Direzione Amministrativa.

In caso di inosservanze alla presente convenzione ed alle norme di legge e regolamento vigenti in materia, l'Autorità Portuale si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo rivalsa dei danni subiti.

In questi casi all'Istituto Cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessione anticipata del servizio e per la risoluzione della convenzione.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Autorità e l'Istituto Cassiere concernente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente capitolato è competente esclusivamente il Foro della Pubblica Amministrazione – ex art. 25 c.p.c. - nella fattispecie quello di Lecce, sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

ART. 25 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della convenzione ed ogni altro atto conseguente sono a carico del "Istituto cassiere".

ART. 27 – PRIVACY

L'Istituto Cassiere è a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e ne garantisce la completa applicazione nello svolgimento del servizio.